

IL SINDACO

Premesso che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008 - "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" - recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 155 del 13.08.2010, evidenzia che per la tutela della salute umana e della qualità dell'aria è necessario contenere e prevenire le emissioni di inquinanti;
- la Regione Veneto con D.C.R. n. 90 del 19.04.2016 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), che prevede per i Comuni la possibilità di adottare misure emergenziali per contenere i valori delle polveri sottili (PM10) presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali;
- la Regione Veneto con D.G.R n.2130 del 23.12.2012 ha approvato il riesame della zonizzazione e classificazione del territorio regionale del PRTRA, individuando il Comune di Casale sul Sile appartenente all'Agglomerato di Treviso IT0509 caratterizzato da una popolazione superiore a 250.000 abitanti, costituito da un'area urbana principale (Treviso) e l'insieme dei dodici comuni contermini (Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Villorba, Zero Branco);
- il D.Lgs. n. 155 del 13.08.2010 sopra richiamato stabilisce il valore limite per il particolato in dispersione in atmosfera pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (come valore medio giornaliero di concentrazione PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno per evitare, prevenire e ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e l'ambiente in genere;
- l'Agenzia Regionale per l'Ambiente del Veneto ARPAV ha condotto il monitoraggio della qualità dell'aria su tutto il territorio regionale evidenziando nel particolato PM10 e PM2,5 le maggiori criticità, soprattutto durante la stagione autunnale-invernale, con superamenti sia delle concentrazioni limite ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) che nella durata delle giornate (35 annue) per gli anni 2015 e 2016;
- la Regione Veneto con D.G.R n.1909 del 29.11.2016 ha approvato nell'allegato A "Le Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10" che prevedono l'attivazione di misure temporanee a seconda dei livelli di criticità per il PM 10;

Preso atto che:

- il territorio veneto si colloca nel più ampio contesto del bacino padano ed è caratterizzato da peculiari condizioni orografiche e meteo-climatiche che determinano una significativa vulnerabilità ambientale sotto il profilo della qualità dell'aria favorendo l'accumulo delle concentrazioni di inquinanti al suolo, principalmente di polveri sottili e ossidi di azoto, producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- le sorgenti di inquinamento atmosferico sono essenzialmente e principalmente di origine antropica date dalle emissioni provenienti dagli impianti termici civili, dagli impianti termici industriali e dal traffico veicolare;
- le Linee Guida Regionali – DGR 1909 del 29.11.2016 – stabiliscono le misure da applicarsi per il contrasto all'inquinamento da PM10 distinte in funzione del livello di criticità;
- il livello di criticità 0 stabilisce le misure temporanee da applicarsi nel periodo 1 ottobre - 31 marzo indipendentemente dall'inquinamento per il PM 10 raggiunto;
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) prevede per le emissioni da PM10 la possibilità di adottare azioni ed interventi di limitazione sia emergenziali che strutturali;

Ritenuto quindi necessario adottare un provvedimento per contenere l'esposizione all'inquinamento atmosferico della popolazione;

Visti:

- l'art. 7 del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 “Nuovo Codice della strada” con il quale si dà facoltà ai Comuni, con ordinanza del Sindaco, di limitare, all'interno dei centri abitati, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell' art. 4, comma 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10”;
- l'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, e ss.mm.ii. “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;
- la DGRV n. 122 del 10 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006”;
- la DGRV n. 1909 del 29 novembre 2016 “Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10”;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

che siano applicate ed osservate sul territorio comunale le seguenti misure per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico, a far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza e, per le disposizioni relative alla regolazione del traffico a valere dalla data di installazione dell'apposita segnaletica stradale, fino al 15 aprile 2017:

A) PER IL TRAFFICO VEICOLARE/MOTORI ENDOTERMICI (FONTI MOBILI)

a.1 Limitazione del traffico infrasettimanale

a.1.1 Ambito di applicazione:

- all'interno dei centri abitati del Comune di Casale sul Sile (capoluogo e frazioni) con l'esclusione delle vie seguenti:
 - Via Trento e Trieste
 - Via Belvedere
 - Via Nuova Trevigiana
 - Via Piave

a.1.2 Periodo di applicazione:

- dalla data odierna, e a valere comunque dalla data di apposizione dell'apposita segnaletica stradale, fino al 15 aprile 2017;

a.1.3 Giorni e orari di applicazione:

- da lunedì a venerdì
- dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

a.1.4 Veicoli soggetti al divieto di circolazione:

- motoveicoli a due tempi di classe Euro 0
- autoveicoli benzina di classe Euro 0, 1
- autoveicoli diesel di classe Euro 0, 1 e 2
- per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiori alle 7,5 tonnellate (Ordinanza Polizia Locale n. 22/37 del 31.08.2016) è confermato il divieto di circolazione nel centro storico di Casale sul Sile (Via San Michele – Via Roma – Via Vittorio Veneto – Via Nuova Trevigiana Casale) compreso fra la rotatoria di Via San Michele con Via del Barcaro e la rotatoria di Via Nuova Trevigiana Casale con Via Belvedere

a.1.5 Esclusioni al divieto di circolazione:

- i giorni festivi infrasettimanali
- mercoledì mattina nella giornata del mercato settimanale sino alle ore 14.00
- veicoli alimentati a gpl o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica esclusivamente gpl o gas metano

- veicoli elettrici o ibridi purché funzionanti a motore elettrico
- veicoli adibiti a trasporto con almeno tre persone a bordo, compreso il conducente (car-pooling),
- veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico
- negli orari di sciopero dei trasporti pubblici
- veicoli nella disponibilità degli Enti, Aziende pubbliche o private, Comunità e Scuole per lo svolgimento di servizi pubblici, di pubblica utilità e sociali
- veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo
- veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono servizi di assistenza sanitaria, con autocertificazione, ovvero documentabile a posteriori, in caso di urgenza
- veicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli delle Forze armate)
- veicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale e altri veicoli, sempre a loro servizio, con targa non civile
- veicoli dei lavoratori (autonomi, dipendenti e turnisti) che non possono avvalersi del trasporto pubblico muniti della certificazione del datore di lavoro o di autocertificazione con l'indicazione del tragitto per raggiungere il luogo di lavoro
- veicoli diretti al pronto soccorso per accertamenti urgenti, documentabili a posteriori
- veicoli al servizio di portatori di handicap, muniti di contrassegno, veicoli al servizio di soggetti affetti da patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie, pubbliche o private, compresi gli ambulatori medici, per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, purché muniti di autocertificazione
- veicoli delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, con autocertificazione
- veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno
- veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive e simili, case d'accoglienza, ovvero i veicoli dei loro accompagnatori, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, struttura ricettiva e simile o dalla casa di accoglienza muniti di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione
- veicoli delle autoscuole, adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Treviso
- veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno, i cui conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione
- veicoli dei sacerdoti o dei ministri del culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero
- veicoli diretti a cerimonie religiose provvisti di autocertificazione
- veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno di età
- veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, limitatamente al percorso casa/scuola e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza, gli accompagnatori muniti di autocertificazione con indicazione degli orari di entrate e uscita dei bambini e dei ragazzi
- veicoli per il trasporto di atleti da/per strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'inizio e la fine dell'attività sportiva, muniti di attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva

a.2 Spegnimento dei motori dei seguenti veicoli e uso delle buone prassi

- degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico
- per gli autoveicoli si raccomanda di non riscaldare i motori da fermo ma partire con guida non aggressiva e di spegnere il motore in caso di sosta prolungata

B) PER GLI EDIFICI (FONTI FISSE)

b.1 Limitazione d'esercizio per gli impianti termici ad uso riscaldamento

b.1.1 Ambito di applicazione: l'intero territorio comunale

b.1.2 Periodo di applicazione: dalla pubblicazione del presente provvedimento al 15 aprile 2017

b.1.3 Giorni e orari di applicazione: tutti i giorni dalle 00.00 alle 24.00

b.1.4 Tipologia di edifici e limitazioni:

- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e commerciali: riduzione della temperatura massima per il riscaldamento civile a 18° C + 2° C di tolleranza
- per tutti gli altri edifici adibiti a residenza e assimilabili (abitazioni, scuole, uffici ecc): riduzione della temperatura massima per il riscaldamento civile a 19° C + 2° C di tolleranza
- sono escluse dai limiti gli edifici adibiti a case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo o assimilabili

b.2 Divieto di climatizzazione di spazi dell'abitazione e ambienti complementari

- cantine, depositi, ripostigli, box, garage annessi all'edificio
- autorimesse esterne
- scale di collegamento tra i locali sopraccitati

b.3 Regolazione delle aperture degli ingressi delle attività commerciali

- limitare l'apertura delle porte al tempo minimo necessario per gli utilizzatori e per le movimentazioni delle merci

b.4 Divieto di utilizzo

- di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa (compreso il pellet) di classe inferiore alle 4 stelle qualora siano presenti e funzionanti altri impianti termici alimentati a combustibile gassoso (metano o gpl) come da Linee Guida Regionali

C) DIVIETO DELLE COMBUSTIONI ALL'APERTO

- di tutti i residui vegetali agricoli e forestali in applicazione della DGRV 122/2015 e del Regolamento Consortile vigente

DISPONE

1. che il presente provvedimento è immediatamente efficace ed esecutivo
2. che il Comando di Polizia Municipale, con l'eventuale ausilio tecnico dell'ARPAV e della Provincia di Treviso (Settore Ecologia e Ambiente), possa provvedere alla verifica di quanto indicato nella presente ordinanza;
3. che a carico dei trasgressori per l'inosservanza della presente ordinanza, fatte salve eventuali fattispecie di carattere penale e amministrativo, siano applicate le sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00, previste dall'art. 7 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
4. di dare ampia diffusione al presente provvedimento con pubblicazione nel sito internet comunale, all'Albo comunale e negli espositori distribuiti sul territorio;
5. che gli uffici comunali competenti provvedano alla trasmissione di copia del presente provvedimento sottoelencati soggetti interessati:

Regione Veneto

Provincia di Treviso

Comitato di Indirizzo e Sorveglianza

Tavolo Tecnico Zonale

ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso

Comuni contermini

Azienda U.l.s.s. 2 Marca Trevigiana

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Direzione didattica di Casale sul Sile

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

INVITA

i cittadini ad adottare, in tutto il periodo dell'anno, le seguenti buone prassi.

Edifici

- approvvigionarsi di energia elettrica certificata prodotta da fonti rinnovabili: ciò consente di risparmiare 0.5 Kg di CO₂ (anidride carbonica= gas climalterante) per ogni chilowattora (kWh) consumato
- rispettare le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici
- assicurare il ricambio d'aria degli edifici abitati, almeno 2-3 volte al giorno, nelle ore più calde
- utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (filtri HEPA)
- sostituire e/o pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto
- per le stufe, nel caso l'edificio sia privo di impianto di riscaldamento alimentato a combustibile gassoso, di utilizzare legna seccata stagionata con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%. La legna secca si accende e brucia più facilmente rispetto a quella con più alto grado di umidità. Non utilizzare legno impregnato, verniciato o trattato in quanto la combustione può liberare sostanze tossiche. Analogamente non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tipo tetrapak): questi materiali producono gas nocivi e polveri,
- approvvigionarsi della legna preferibilmente nel periodo estivo quando essa è già stagionata e accatastarla in un luogo asciutto e protetto perché continui il processo di stagionatura,
- per il pellet e il cippato, nel caso l'edificio sia privo di impianto di riscaldamento alimentato a combustibile gassoso, verificare che la qualità di tali combustibili sia comprovata con certificazione di conformità alle classi A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 e UNI EN 14961-4,
- l'utilizzo di apparecchi soffiatori deve essere limitato alle operazioni di pulizia delle superfici erbose per ridurre il fenomeno di risollevarsi di polveri,

Traffico

- evitare l'uso dell'automobile per gli spostamenti brevi in quanto il consumo di carburante e le conseguenti emissioni è elevato nei primi 4 chilometri,
- evitare, laddove possibile, l'uso dell'automobile con il solo conducente negli spostamenti casa-lavoro o casa-scuola,

Formazione ed informazione

- prendere consapevolezza dei propri consumi di energia (elettrica e termica) per elaborare strategie e soluzioni per ridurli,
- formare ed informare i propri familiari, personale e collaboratori circa i comportamenti più opportuni per economizzare i consumi,
- limitare l'attività e la sosta all'aperto in aree ad intenso traffico delle persone appartenenti a gruppi sensibili (bambini, anziani, persone con patologie respiratorie o precarie condizioni di salute),
- evitare di tenere i bambini ad un'altezza dal suolo di 30-50 centimetri (livello nel quale si accumula la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), preferendo per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata,
- evitare di esporsi all'aria aperta nelle giornate ad alto inquinamento,
- azionare in automobile gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in particolari condizioni (code, intenso traffico ecc.),
- ricordare che le patologie respiratorie e cardiache sono suscettibili agli inquinanti atmosferici
- informarsi e prendere visione dei bollettini ARPAV sullo stato di qualità dell'aria consultando i link dedicati:

http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/bollettini/aria/rete_pm10.php

<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/a-proposito-di-polveri-atmosferiche>

- rivolgersi allo Sportello Energia per avere tutte le informazioni sulle azioni per il risparmio energetico e delle bollette, la riqualificazione edilizia, il solare termico e fotovoltaico e l'adesione al gruppo di acquisto solare: lo Sportello è aperto ogni secondo mercoledì del mese dalle 16.30 alle 18.30 presso ex Sala Consiliare in Piazza all'Arma dei Carabinieri (sportello.energia.mediosile@gmail.com – tel . 348-9877630).

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 445/2000
(Norme in materia di dichiarazione sostitutiva)

Il/la sottoscritto/a (o rappresentante legale della Ditta)
nato/a.....il, residente in
Vian.

DICHIARA

che il seguente mezzo

autovettura autocarro targato
dalle ore luogo di partenza
alle ore luogo di destinazione

e ritorno

dalle ore luogo di partenza
alle ore luogo di destinazione

è escluso dal provvedimento di limitazione del traffico (Ordinanza Sindacale n. del) per il seguente motivo:

- veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono servizi di assistenza sanitaria, con autocertificazione, ovvero documentabile a posteriori, in caso di urgenza
- veicoli dei lavoratori (autonomi, dipendenti e turnisti) che non possono avvalersi del trasporto pubblico muniti della certificazione del datore di lavoro o di autocertificazione con l'indicazione del tragitto per raggiungere il luogo di lavoro
- veicoli diretti al pronto soccorso per accertamenti urgenti, documentabili a posteriori
- veicoli al servizio di portatori di handicap, muniti di contrassegno, veicoli al servizio di soggetti affetti da patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie, pubbliche o private, compresi gli ambulatori medici, per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, purché muniti di autocertificazione
- veicoli delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, con autocertificazione
- veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno
- veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive e simili, case d'accoglienza, ovvero i veicoli dei loro accompagnatori, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, struttura ricettiva e simile o dalla casa di accoglienza muniti di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione
- veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno, i cui conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione
- veicoli diretti a cerimonie religiose provvisti di autocertificazione
- veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, limitatamente al percorso casa/scuola e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza, gli accompagnatori muniti di autocertificazione con indicazione degli orari di entrate e uscita dei bambini e dei ragazzi
- veicoli per il trasporto di atleti da/per strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l' inizio e la fine dell'attività sportiva, muniti di attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva
- altro.....

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del Testo Unico sull'autocertificazione (artt.495 e 496 C.P.), qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire (art. 43 del Testo Unico).

In fede,
data..... Firma.....

La presente dichiarazione va tenuta a bordo del veicolo ed esibita a richiesta degli agenti di controllo.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, si informa che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati unicamente per le finalità inerenti al provvedimento di questa Amministrazione.